

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Provincia di NOVARA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Revisore Unico Dr. Fangazio Alberto*

## Comune di Romagnano Sesia

Revisore unico

Verbale n. 16 del 07/12/2022

## CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2022 mi è stata trasmessa ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

Passando all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 117.107,12, si riportano le tabelle di sintesi e dettaglio dell'utilizzo del fondo.

Descrizione	Risorse previste
<b>A</b> <b>RISORSE DECENTRATE STABILI</b> <b>IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1</b>	
Art. 67 comma 1: Fondo risorse decentrate da unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità.	<b>€ 93.452,12</b>
<b>B</b> <b>INCREMENTI RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2</b>	
Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento fondo € 83,20 x 28 numero dipendenti al 31.12.2015 dal 1.1.2019 <b>(fuori limite)</b>	<b>€ 2.329,60</b>
Art. 67 comma 2 lett. b) Incremento importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	<b>€ 1.246,83</b>

(applicabile fin dall'esercizio 2018 in aumento rispetto ai limiti di legge – Sez Autonomie Corte dei Conti n. 19/2018 <b>(fuori limite)</b> )	
Art. 67 comma 2 lett. c): Incremento importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio , compresa la quota della tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 480,24
Art. 67 comma 2 lett. d): Incremento eventuali risorse riassorbite ai sensi art. 2 comma 3 D.Lgs n. 165/2001 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all' <u>articolo 45</u> , comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell' <u>articolo 40</u> e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva	
Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio di personale trasferito, anche nell' ambito di processi associativi. di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza , ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale....	
Art. 67 comma 2 lett. f) Incremento riservato alle regioni	
Art. 67 comma 2 lett. g) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	
Art. 67 comma 2 lett. h) Risorse stanziare ai sensi del comma 5 lett. a) da aggiungere alla componente stabile di cui alla comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	

Art. 67 comma 5 lett. a) Risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
<b>B</b> <b>TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 4.056,67</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 COMMI 1 E 2 (A+B)</b>	<b>€ 97.508,79</b> di cui 3.576,43 art. 67 comma 2 lett. a) e b) fuori limite
<b>C</b> <b>ALIMENTAZIONE FONDO CON RISORSE VARIABILI DI ANNO IN ANNO – ART. 67 COMMA 3</b>	
Art. 67 comma 3 lett. a) Risorse derivanti dalla applicazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL del 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5.10.2001 (sponsorizzazioni e servizi a pagamento)	
Art. 67 comma 3 lett. b) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5,6 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese)	
Art- 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore di personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
Art- 67 comma 3 lett. d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le fazioni di mese superiore a quindici giorni: l' importo confluisce nel fondo dell' anno successivo alla cessazione del servizio	
Art. 67 comma 3 lett. e) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell' anno successivo	<b>€ 899,00</b>
Art. 67 comma 3 lett. f) Risorse di cui all' art. 54 del ccnl del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	
Art. 67 comma 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case di gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h) L'importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati ai sensi del comma 4 (integrazione della componente variabile	<b>€ 2.122,90</b>

di cui al comma 3 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 €. 2.122,90)	
Art. 67 comma 3 lett. i) Importo corrispondente alle eventuali risorse ai sensi del comma 5 lett. b) Corrisponde al disapplicato art, 15 comma 5 del ccnl del 1.4.1999 Per dettaglio vedere art. 67 comma 5 lett. b)	<b>€ 2.000,00</b>
Art. 67 comma 3 lett. j) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di cui ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi /comma 8 riservato alle regioni; comma 9 possibilità di estensione art. 8 in via sperimentale ad altri enti)	
Art. 63 comma 3 lett. k) Integrazione componente variabile del fondo a seguito del trasferimento di personale ai sensi del comma 2 lett. e) limitatamente all' anno in cui avviene il trasferimento ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile del fondo	
Art. 67 comma 5 lett. b) Importo da collocare alla voce art. 67 comma 3 lett. i) Incremento quota variabile di cui al comma 3 per il conseguimento degli obiettivi dell' ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito non sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater comma 1 lett. c) (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale) che vengono ricomprese alla voce successiva	
Applicazione art. 208 commi 4 lett. c) e 5 D.Lgs 285/1992 e art. 56-quater CCNL 21.5.2018. Utilizzo proventi da violazioni c.d.s. per obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	<b>€ 1.000,00</b>
<b>C</b> <b>TOTALE RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3</b>	<b>€ 6.021,90</b>
<b>D</b> <b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022 A+B+C</b>  (comprensivo della integrazione al limite di spesa art. 67 comma 2 lett. a) e b)	<b>€ 103.530,69</b>

<b>E</b> <b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL NETTO DEGLI IMPORTI ART. 67 COMMA 2 LETT. A) E B) DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>€ 99.954,26</b>
<b>F</b> <b>Importi rientranti nel trattamento economico accessorio ma che non si considerano nei limiti di spesa del fondo</b>	
Art.68 comma 1 e orientamenti applicativi ARAN CFL 46. Economie parte stabile fondo 2021	
Incentivi funzioni tecniche art. 113 d. Lgs n. 50/2016	<b>€ 7.000,00</b> In ogni caso in base alla effettiva realizzazione della programmazione
Incentivi recupero tributi ai sensi art. 1 comma 1091 legge n. 145/2018	<b>€ 3.000,00</b> a consuntivo in base effettive riscossioni
Utilizzo quota eccedente riscossioni sanzioni amministrative c.d.s. rispetto al precedente esercizio, destinato all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Del. 5/2019 Sez Autonomie Del. 369/2019 Sez.C.d.C. Lombardia 25.9.2019	
<b>TOTALE F</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>G</b> <b>TOTALE IMPORTI RIENTANTI NEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO MA CHE NON SI CONSIDERANO NEI LIMITI DI SPESA (art. 67 c. 2 lett. a) e b) +F)</b>	<b>€ 13.576,43</b>
<b>TOTALE LORDO FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022</b>	<b>€ 117.107,12</b>

Ciò premesso, verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2022.

Biella, 07/12/2022

Il Revisore Unico

Dr. Fangazio Alberto